



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 255 del 07/07/2016

Oggetto: MODIFICA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE. DITTA : EREDI GASBARRO GIUSEPPE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO:

- che in data 6 luglio 1964, con contratto ai rogiti della Segretaria Generale del Comune di Castel di Sangro rep.n.247, registrato a Castel di Sangro (AQ) il 18 giugno 1964 al n.51 - vol.XI, è stato concesso al Signor Gasbarro Giuseppe, per sé ed eredi e per la costruzione di un'edicola funeraria, l'uso perpetuo dell'area cimiteriale di mq 36 (trentasei metri quadrati), nel riquadro numero dieci del Cimitero Capoluogo di Castel di Sangro;
- che con Deliberazioni consiliari n.75 del 30 novembre 1998 e n.25 del 31 marzo 1999, n.9 del 21 gennaio 2000, n.62 del 4 ottobre 2002 e n.80 del 23 dicembre 2014 è stato approvato e modificato il vigente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale;
- che con Deliberazione consiliare n.61 del 4 ottobre 2002 è stato approvato il Piano Regolatore del Cimitero con le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- che con deliberazione di Giunta comunale n.28 del 18 febbraio 2016 è stato per altro approvato lo schema tipo contrattuale per le concessioni delle aree cimiteriali;
- che, con deliberazione di Giunta comunale n.41 del 26 febbraio 2016, su richiesta dell'erede Gasbarro Leopoldo ed in virtù della mancata costruzione dell'edicola funeraria, è stata accolta la proposta di trasformazione di detta concessione, da perpetua a temporanea, della durata di anni 99 (novantanove) dalla data della sua stipulazione;

CONSIDERATO

- che le statuizioni regolamentari di cui in premessa consentono l'affidamento in concessione novantannenale dei manufatti e delle aree a semplice richiesta dell'interessato e secondo le disponibilità del Comune;
- che non sussistono elementi ostativi alla trasformazione della concessione di che trattasi, secondo anche quanto regolamentato;

RITENUTO

- dover disporre la concessione aggiuntiva dell'area cimiteriale in premessa a favore degli eredi Gasbarro Giuseppe anche sulla scorta delle concessioni tipo approvate con deliberazione di Giunta comunale n.28/2016;
- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, formalizzare la suddetta trasformazione secondo lo schema di contratto allegato "A";

DETERMINA

1. per quanto espresso in narrativa, disporre la trasformazione della concessione cimiteriale 6 luglio 1964, Rep.247, registrata in Castel di Sangro il 18 giugno 1964 al n.51 vol.XI, da perpetua a temporanea, per la durata di anni 99 (novantanove) dalla data della sua stipulazione e cioè fino alla scadenza del 5 luglio 2063, a favore degli eredi Gasbarro Giuseppe e precisamente : Gasbarro Leopoldo (GSBLLD64L05F839F), Capone Wanda (CPNWND27P59F839S), Gasbarro Daria (GSBDRA66M56F839V) e Gasbarro Amedeo (GSBMDA69T05F839V).
2. Formalizzare la trasformazione della concessione di cui al punto 1), provvedendo alla stipula del contratto di concessione aggiuntivo a totale spese del concessionario e

secondo lo schema allegato "A", parte integrante, apportandovi quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione, in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche meramente formali o ricognitive di dati di fatto, comunque dirette ad una migliore redazione degli atti pubblici.

3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, determinazione a contrattare nell'intesa che:
 - la concessione è rideterminata per la durata di anni novantanove, con decorrenza 6 luglio 1964 e scadenza 5 luglio 2063;
 - la scelta del contraente è avvenuta a trattativa diretta in quanto riferita alla concessionaria;
 - il contratto sarà stipulato per scrittura privata presso l'Ufficio della Segreteria Generale del Comune;
 - il contratto avrà ad oggetto la trasformazione della concessione di cui al punto 1) attraverso la stipula della concessione aggiuntiva Allegato "A".
4. Di dare mandato al competente ufficio affinché provveda a tutti i successivi adempimenti connessi con l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Elio Frabotta

ATTO AGGIUNTIVO A CONCESSIONE CIMITERIALE

Il giorno _____ (_____), presso la residenza comunale di Castel di Sangro, in Corso Vittorio Emanuele II n.10, nell'ufficio della Segreteria Generale.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del codice civile.

TRA

---- il Comune di Castel di Sangro, codice fiscale 82000330660, con sede in C.so Vittorio Emanuele II, n.10, anche di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune", rappresentato dall'Ing. FRABOTTA Elio, nato a San Miguel (Argentina), il 21 aprile 1959, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune, ove domicilia per la carica, che in questo atto, rappresenta nella sua qualifica di Responsabile del Settore IV – Ufficio Tecnico – Patrimonio in forza del Decreto Sindacale di nomina n.24/3-4, Prot.n.7543 del 9 giugno 2015;

E

----la Signora Capone Wanda, nata a Napoli il 19 settembre 1927, residente in Castel di Sangro (AQ), in via Sangro n.42, codice fiscale CPNWND27P59F839S, impossibilitata alla firma e qui rappresentata da Gasbarro Leopoldo, giusta procura _____ a rogito notaio _____, rep.n._____;

----il Signor Gasbarro Leopoldo, nato a Napoli il 5 luglio 1964, residente in Castel di Sangro (AQ), in Via Panoramica n.8/A, codice fiscale GSBLLD64L05F839F;

---- la Signora Gasbarro Daria, nata a Napoli il 16 agosto 1966, residente in _____, in _____, codice fiscale GSBDR66M56F839V;

----il Signor Gasbarro Amedeo, nato a Napoli il 5 dicembre 1969, residente in _____, in _____, codice fiscale GSBMDA69T05F839V;

quali eredi aventi diritto succeduti a Gasbarro Giuseppe, nato a Castel di Sangro (AQ) l'11 novembre 1929 ed ivi deceduto il 24 gennaio 2010, che in seguito vengono indicati "Concessionario";

tutti elettivamente, ad ogni effetto, eleggono domicilio presso la Segreteria del Comune intestato, giusta quanto esplicitamente dichiarano,

PREMESSO

- che in data 6 luglio 1964, con contratto ai rogiti della Segretaria Generale del Comune di Castel di Sangro rep.n.247, registrato a Castel di Sangro (AQ) il 18 giugno 1964 al n.51 - vol.XI, è stato concesso al Signor Gasbarro Giuseppe, per sé ed eredi e per la costruzione di un'edicola funeraria, l'uso perpetuo dell'area cimiteriale di mq 36 (trentasei metri quadrati), nel riquadro numero dieci del Cimitero Capoluogo di Castel di Sangro;
- Che, con deliberazione di Giunta comunale n.41 del 26 febbraio 2016, su richiesta di parte ed in virtù della mancata costruzione dell'edicola funeraria, è stata accolta la proposta di trasformazione di detta concessione, da perpetua a temporanea, della durata di anni 99 (novantanove) dalla data della sua stipulazione;
- che con deliberazione di Giunta comunale n.28 del 18 febbraio 2016 è stato per altro approvato lo schema tipo contrattuale per le concessioni delle aree cimiteriali;
- che con determinazione n.____ del _____ è stato approvato il presente atto aggiuntivo;

CIO' PREMESSO

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, unitamente agli atti richiamati, che formano parti integranti e sostanziali della presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto appresso :

ARTICOLO 1 - Il Contratto oggetto della presente stipula consiste nella trasformazione della concessione perpetua in essere, in concessione di uso temporanea di un bene soggetto al regime dei beni demaniali ex articolo 824 del Codice Civile lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

I manufatti costruiti sull'area oggetto di concessione, come previsto dall'articolo 953 del Codice

Civile, alla scadenza della stessa concessione entrano nella piena proprietà del Comune di Castel di Sangro, salvo rinnovo oneroso della concessione.

ARTICOLO 2 – I patti e le condizioni di cui ai punti SECONDO, TERZO, QUARTO e QUINTO dell'originaria concessione a rogito Segretario Capo del Comune di Castel di Sangro Erminio Ursitti del 6 luglio 1964, rep.n.247, vengono con il presente atto soppressi e sostituiti dalle seguenti norme e condizioni generali, che il Concessionario, per sé e suoi eredi, dichiara di accettare senza riserva alcuna :

a) La concessione del diritto di uso è temporanea. La durata massima della concessione viene determinata in anni 99 (novantanove) a partire dalla data di stipulazione dell'originaria concessione e cioè fino al **5 luglio 2063**, data di scadenza della presente concessione.

b) La concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono richiamate e trascritte le seguenti norme a costituire parti integranti e sostanziali :

----il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

----la Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria approvata con L.R.A. 10 agosto 2012, n.41;

----il Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.75 del 30 novembre 1998 e n.25 del 31 marzo 1999, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.9 del 21 gennaio 2000, n.62 del 4 ottobre 2002 e n.80 del 23 dicembre 2014;

----le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Cimitero approvate con deliberazione consiliare n.61 del 4 ottobre 2002 e s.m.i..

c) Il Concessionario è tenuto a realizzare il manufatto (edicola funeraria) a norma ed a perfetta regola d'arte entro 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula della presente scrittura privata e cioè entro il _____, pena la decadenza della concessione.

Il manufatto dovrà essere realizzato, previo ottenimento del relativo provvedimento abilitativo alla costruzione, nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione e del Piano Regolatore Cimiteriale e dei limiti di ingombro.

Dovrà parimenti essere realizzato un marciapiede di uso pubblico, perimetrale al manufatto, di larghezza costante e fino all'estensione del lotto concesso.

d) Sono a carico del Concessionario o suoi eredi, che all'uopo dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'ufficio tecnico comunale che dall'autorità sanitaria competente, le opere e gli oneri relativi alla ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del manufatto, delle relative sepolture individuali e del marciapiede di uso pubblico, ivi comprese l'esecuzione delle opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, le rifiniture le opere ornamentali interne ed esterne, l'ordinaria pulizia, il marmo e la muratura di chiusura delle sepolture individuali, da eseguirsi con pannelli prefabbricati in c.a. e malta cementizia.

In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata l'esecuzione delle opere pericolanti o indecorose, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute. Della diffida, notificata agli interessati, è dato avviso nell'albo posto all'ingresso del cimitero e sullo stesso manufatto. Il mancato rimborso delle spese addebitate, costituirà condizione di immediata decadenza della concessione.

e) Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione al Comune di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria rinveniente dalle tariffe vigenti al momento dell'infrazione.

f) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il Concessionario, suoi eredi od aventi causa, per distruzione, in tutto o in parte, dell'area cimiteriale e del manufatto sopra insistente, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

g) Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà indicato il nome ed il cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni o decorazioni previa approvazione dell'autorità comunale.

h) Per l'illuminazione privata delle sepolture individuali troverà applicazione la speciale disciplina relativa alla *"illuminazione privata delle sepolture cimiteriali"* vigenti nel tempo, disciplina che il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente.

i) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso temporaneo dell'area cimiteriale alla persona del Concessionario originario ed alla propria famiglia per fare e mantenere una cappella gentilizia. Il diritto alla sepoltura, salva diversa autorizzazione del Comune, spetta al Concessionario ed ai componenti della famiglia e si esercita, in ogni caso, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il Concessionario, o suoi eredi, pena la decadenza della concessione, non potranno trasferire ad altri a nessun titolo il manufatto cimiteriale, o parte di esso, né il relativo diritto di uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto, ma possono solo rinunciare alla concessione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Il Concessionario può usare della concessione senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

j) Nel caso di soppressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli articoli 98 e 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n.285/1990 e di quello comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali.

k) La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, non dipendenti dal Concessionario, su disposizione del Sindaco.

Il Concessionario della tomba oggetto di revoca ha diritto alla concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria di tante sepolture individuali quante ne erano presenti al momento della revoca.

A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti mortali nelle sepolture individuali in disponibilità del Comune con spese a carico dell'Amministrazione.

Del provvedimento di revoca verrà data notizia al Concessionario con le modalità previste dalla legge.

l) Gli aventi diritto, allo scadere della concessione e quindi entro la data fissata del **5 luglio 2063**, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, potranno domandare il rinnovo, che potrà essere accordato per una sola volta e per un eguale periodo di tempo dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta.

Alla scadenza del termine, o in mancanza della domanda di rinnovo, l'area cimiteriale ed il sopra insistente manufatto, la cui concessione sarà dichiarata estinta, passeranno gratuitamente nella piena proprietà e libera disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del Concessionario estinto.

m) In caso di decesso del Concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. A tal proposito le parti aventi causa all'originario concessionario designano quale rappresentante alla concessione il coerede **Gasbarro Leopoldo**.

n) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- 1) quando le sepolture individuali non siano state occupate da salme, ceneri o resti per i quali erano state richieste, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- 2) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 3) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso o in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso delle sepolture individuali;
- 4) nell'ipotesi dell'estinzione della famiglia;
- 5) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- 6) quando non si sia provveduto al rimborso delle spese sostenute dal Comune per la rimozione delle opere pericolanti o indecorose;
- 7) in caso di mancata richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione nei tre anni dal decesso del Concessionario;
- 8) quando le sepolture individuali risultino in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione ed alla conservazione del manufatto e delle relative sepolture;
- 9) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nella presente scrittura privata.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti 7), 8) e 9) è adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi. Contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza. Al compimento delle suddette operazioni, è dichiarata la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.

L'area cimiteriale ed il sopra insistente manufatto, la cui concessione è dichiarata decaduta, passano gratuitamente nella piena proprietà e libera disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del Concessionario dichiarato decaduto.

La pronuncia della decadenza comporta anche la perdita delle somme versate e conseguentemente sopportate in genere dal Concessionario decaduto.

o) Allo scadere del termine della concessione, o al momento della decadenza della stessa, qualora il Concessionario o suoi eredi o aventi causa non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme e/o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo di inumazione o ossario comune o cinerario comune.

I materiali e le opere installate sulle sepolture individuali, al momento della scadenza o decadenza della concessione, passano in proprietà del Comune se non reclamate da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni successivi alla scadenza o decadenza della concessione.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n.285/1990.

p) Salvo i casi di estinzione e/o di decadenza della concessione o di altra disposizione dell'Ente concedente, il Comune ha facoltà di accettare, da parte degli aventi titolo, la rinuncia a concessione di aree libere, o di aree con parziale o totale costruzione, a condizione che le sepolture individuali siano libere o liberabili da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

La rinuncia comporta il rimborso di una somma in relazione al periodo di uso ed alle tariffe in vigore al momento della rinuncia, oltre un equo indennizzo per le opere costruite.

q) Il Concessionario, per il semplice fatto della stipulazione della presente scrittura privata, accetta implicitamente e senza riserva, per sé e sui eredi tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione delle aree cimiteriali e delle relative sepolture individuali.

r) Le spese della presente scrittura privata, per bolli, imposte, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 3 – Perdono validità le pattuizioni incompatibili con il presente atto e contenute nell'originaria concessione a rogito Segretario Capo del Comune di Castel di Sangro Erminio Ursitti del 6 luglio 1964, rep.n.247.

ARTICOLO 4 – Il presente contratto viene sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 ai sensi di legge.

----sottoscrizioni ed accettazione clausole.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 07/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 07/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
